



COMUNE DI SANT'URBANO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DI **POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.09.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.09.2018

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti
- Art. 15 - Riti religiosi
- Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

Art. 22 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Art. 23 - Elenco cimiteri

Art. 24 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 26 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 27 - Disposizioni generali

Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 29 - Inumazione

Art. 30 - Cippo

Art. 31 - Tumulazione

Art. 32 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 35 - Esumazione straordinaria

Art. 36 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 38 - Raccolta delle ossa

Art. 39 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

Capo V – Cremazione, registro della cremazione e dispersione delle ceneri

- Art. 41 - Crematorio
- Art. 42 - Registro della cremazione
- Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 - Urne cinerarie
- Art. 45 - Dispersione delle ceneri
- Art. 46 - Affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 47 - Orario
- Art. 48 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 49 - Divieti speciali
- Art. 50 - Riti funebri
- Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia
- Art. 52 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 53 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 54 - Sepolture private
- Art. 55 - Durata delle concessioni
- Art. 56 - Modalità di concessione
- Art. 57 - Uso delle sepolture private
- Art. 58 - Manutenzione
- Art. 59 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Subentri, rinunce

- Art. 60 - Subentri
- Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua
- Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64 - Revoca

Art. 65 - Decadenza

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 67 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 68 - Accesso al cimitero

Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 70 - Responsabilità - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro

Art. 72 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 73 - Vigilanza

Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 75 - Attività funebre

Art. 76 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 77 - Mappa

Art. 78 - Scadenario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 79 - Cautele

Art. 80 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 81 - Tariffe

Art. 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 83 - Sanzioni

Art. 84 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di polizia mortuaria e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Il presente regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento di Stato Civile), della Legge del 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale Veneto del 4 marzo 2012, n. 18 (Norme in materia funeraria).

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda U.L.S.S. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica del Comune.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nei singoli cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda U.L.S.S. detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. In particolare:

a) Per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;

- I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 37 potranno essere inumati anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità del 31.07.1998, n. 10.

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/90;

d) Per trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;

e) Per cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

3. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, e comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o suo incaricato.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini della sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è

stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.L.S.S. o suo incaricato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,5 mm, se di piombo.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva successiva rivalsa nei confronti delle persone indicate dall'art. 433 del codice civile.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

3. È garantita, comunque, la fornitura gratuita del feretro per le salme di persone bisognose, senza fissa dimora, decedute nel territorio comunale.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'Azienda U.L.S.S. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono svolti esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n. 285/90 e dal presente regolamento.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni di cui all'art. 21 della L.R. n. 18/2010, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
5. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso.
6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 15 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in comuni diversi.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento amministrativo dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, l'Azienda U.L.S.S. detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero del Comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 285/90 e dalla L.R. n. 18/2010.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti funebri per o da altro Stato hanno una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si

applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Articolo 23 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) Carmignano
- b) Sant'Urbano
- c) Ca' Morosini
- d) Balduina

Articolo 24 – Custodia e vigilanza dei cimiteri¹

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 18/2010.
2. In tutti i cimiteri viene assicurato il servizio di custodia e di vigilanza. Il servizio è svolto dal Comune direttamente o mediante affidamento a terzi in appalto o in concessione.
3. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.L.S.S. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile dei servizi cimiteriali i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. Qualora il Servizio di polizia mortuaria non sia in grado di eseguire le operazioni cimiteriali, per carenze organizzative, di personale o per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano attrezzatura, mezzi o personale di cui il Comune non dispone, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto ad eseguire le operazioni cimiteriali, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disguidi o danni a beni o a persone, comunque connessi all'operazione svolta.
5. Nell'ipotesi indicata al comma precedente, trova applicazione quanto previsto nel disciplinare allegato "A" del presente regolamento, che disciplina le condizioni, le modalità e gli aspetti generali relativi all'esecuzione di operazioni cimiteriali da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, fermo restando che il responsabile può prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione di ciascuna operazione cimiteriale da parte di soggetti esterni.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

¹ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26.09.2018

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 26 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;
 - d) delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - f) delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune,
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari

sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 28.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S. e dell' ARPA.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 e dal capo IV della legge regionale n. 18/2010.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 29 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone indicate all'art. 10 del presente regolamento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato il deposito del feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata della profondità venga in superficie.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato

all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.

8. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte, e il numero di identificativo assegnato.

9. Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma precedente, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetro resina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna, allo scadere del periodo di interrimento, possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

10. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa con le caratteristiche di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a) ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 30 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le tumulazioni seguiranno l'ordine cronologico del decesso, procedendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra fino al completamento del lotto.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni trenta.

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

5. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

7. Nel loculo è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, in relazione alla capienza e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

8. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

1. L'Amministrazione può riservare, in ciascun cimitero, un certo numero di loculi da utilizzare per il deposito provvisorio di feretri. L'individuazione avviene con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno costruendo una tomba di famiglia in uno dei cimiteri comunali, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculi, in attesa della loro costruzione da parte del Comune;
 - d) per coloro che, previa presentazione di idonea documentazione, dimostrino di aver prenotato la cremazione della salma della persona appena deceduta.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
 4. Il canone per il deposito provvisorio è fissato da apposita tariffa approvata dal Comune, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione.
 5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale deve essere conservato presso l'ufficio Polizia Mortuaria.
 6. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
 7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere direttamente sulla lapide, all'albo pretorio on-line comunale e all'ingresso cimiteriale, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto al periodo previsto per le operazioni di esumazione.

4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' Azienda U.L.S.S , salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.L.S.S.

Articolo 36 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono soggette, in conformità all'art. 1 comma 7 bis, della legge 28.02.2011, n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 10.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 38 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 39 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i

materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Capo V

Cremazione, Registro della cremazione e dispersione delle ceneri

Articolo 41 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 42 – Registro della cremazione

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune è istituito il registro per la cremazione dove viene annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-mortem della volontà espressa nelle forme di legge previste.

3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del codice civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile, ma in ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

4. L'ufficio preposto dovrà avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
- 2.** Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 44 - Urne cinerarie

- 1.** Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.
- 2.** Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
- 3.** A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, ossarietto, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 5.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi

prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

6. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 45 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 49 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

2. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nelle apposite aree istituite in ciascun cimitero, dove la dispersione avviene per interrimento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile, per aspersione sul terreno, per interrimento delle ceneri;
- b) in aree naturali, a una distanza di almeno duecento metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati.

5. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), lungo i corsi d'acqua, o in edifici o altri luoghi chiusi.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Articolo 46 - Affidamento familiare delle urne cinerarie

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso ovvero del Comune ove sono tumulate le ceneri.

2. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

3. Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
- 4. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili, vano di adeguate dimensioni) protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- 5. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".
- 6. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
- 7. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
- 8. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa.
- 9. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 47 - Orario

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 49 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 50 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure e i materiali di cui all'art. 30. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le lampade votive, le decorazioni, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del servizio.
3. E' vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione del Responsabile del servizio.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. E' fatto obbligo indicare sempre nelle lapidi le generalità di tutti coloro che sono contenuti nella tomba o loculo, sia della salma, che dei resti mortali, che dell'urna cineraria, in modo da identificare tutte le persone decedute collocate all'interno.
8. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. E' consentito depositare vasi di fiori, oggetti di ornamento o lumini a terra in occasione di festività e/o ricorrenze specifiche, salvo che ciò non intralci il passaggio o rechi disturbo.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

4. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Articolo 53 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc....., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio on-line e all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

5. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di iscrizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 54 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle edicole, biloculi, tombe di famiglia, etc.).
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e alla stipula di apposito contratto.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dall'organo competente, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 30 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della relativa tariffa di concessione fissata dalla Giunta Comunale.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o della prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 56 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 5° comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, secondo l'ordine stabilito al 2° comma dell'art. 31.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 5° comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 57 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 58 – Manutenzione.

1. La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture di cui all'art. 54, comma 5, lett. a) del presente regolamento, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia.

Articolo 59 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività di cui all'art. 54, 2° comma, del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di idoneo titolo abilitativo. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato "usabile" secondo le norme vigenti.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

Subentri, Rinunce

Articolo 60 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel succitato art. 57, che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma.
2. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso del costo a suo tempo pagato del loculo (esclusa IVA e altre spese) in proporzione di anni interi di non utilizzo dello stesso, trattenendo comunque un importo calcolato in cinque annualità del prezzo di concessione trentennale.
3. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.
4. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione, sia essa a tempo determinato o perpetua.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 30 anni, in misura pari a 1/129 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 30 anni, in misura pari a 1/129 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 3.** Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 64 - Revoca

- 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.** Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3.** Delle determinazioni assunte, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o agli eredi legittimi entro il terzo grado, ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e presso il cimitero comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
- 4.** In ogni caso per l'applicazione della presente disposizione regolamentare, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui al precedente 3° comma, non è richiesto il consenso del concessionario o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza.

Articolo 65 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio.

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati nelle forme di cui all'art. 34, comma 3, del presente regolamento,,
rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 68 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposito provvedimento abilitativo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in genere, non è richiesto nessun titolo abilitativo, ai sensi art. 5 – 2° comma del vigente Regolamento Edilizio, basterà la semplice comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono ottenere idoneo titolo abilitativo dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in base all'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte

nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. Non è consentita la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 70 - Responsabilità - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, debitamente autorizzate.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 72 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo di commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa e motivata del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 73 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed ai titoli abilitativi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, e rilascia il certificato di usabilità dell'opera.

Articolo 74 – Personale²

1. Il personale addetto ai cimiteri comunale dipende:

a) dall'Area servizi tecnici per tutto quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi, illuminazione, pulizia e tutta la struttura nel suo genere;

b) dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria per gli adempimenti amministrativi.

2. Il personale addetto al cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria osservando scrupolosamente le direttive impartite dal medico competente designato dall'U.L.S.S. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.

3. Quando il servizio o l'attività è eseguita mediante appalto, concessione ovvero su autorizzazione dell'ufficio polizia mortuaria, il responsabile della ditta si coordina con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto o dal disciplinare.

4. Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

a. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;

b. l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;

c. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;

d. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;

e. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare, non è consentito

² Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26.09.2018

fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;

- f. non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;
- g. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;
- h. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio alla responsabile del servizio di polizia mortuaria qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

5. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati o autorizzati dall'Amministrazione comunale.

6. Il personale addetto ai cimiteri inoltre è tenuto a:

- a) redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dall'ufficio di polizia mortuaria;
- b) eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali, dei sentieri e la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- c) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc..;
- d) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- e) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- f) accertarsi che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g) vigilare affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- h) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico lo stato di abbandono e palese degrado di loculi e sepolture private che compromettano la sicurezza, l'igiene e il decoro del Cimitero.

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 75 – Attività funebre

1. L'attività funebre è esercitata dalle imprese secondo le modalità indicate all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010.

Articolo 76 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 77 - Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 79 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) o una concessione (aree, loculi, ossarietti, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a detto Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 81 - Tariffe

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
2. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e, salvo quando disposto al precedente 2° comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 29.12.1986 e ss.mm.ii, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 83 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Articolo 84 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003) ed alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9 marzo 2010).

ALLEGATO "A" al Regolamento di polizia mortuaria

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI CITTADINI

(art. 24, commi quarto e quinto del Regolamento comunale di polizia mortuaria)

<u>Art. 1/A – Definizioni</u>	47
<u>Art. 2/A – Oggetto del disciplinare</u>	47
<u>Art. 3/A – Caratteri generali del disciplinare</u>	47
<u>Art. 4/A – Tariffazione</u>	48
<u>Art. 5/A – Condizioni per l'adesione</u>	48
<u>Art. 6/A – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi</u>	48
<u>Art. 7/A – Esecuzione dell'operazione. Modalità</u>	49
<u>Art. 8/A – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni</u>	49
<u>Art. 9/A – Attestazione dell'attività compiuta</u>	49
<u>Art. 10/A – Controlli</u>	50
<u>Art. 11/A – Decadenza</u>	50

Art. 1/A – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono per:

- **operazioni cimiteriali:** le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni, le traslazioni di salme, di resti mortali, di cassette contenenti resti ossei, di urne cinerarie;
- **impresa funebre:** impresa che esercita legittimamente l'attività funebre ed in particolare cura il servizio di trasporto funebre;
- **Amministrazione comunale:** il Comune di Sant'Urbano;
- **soggetto terzo esecutore:** soggetto incaricato dall'impresa funebre di eseguire materialmente le operazioni cimiteriali autorizzate dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui queste richiedano impiego di mezzi, risorse e strumenti non posseduti dall'impresa.

Art. 2/A – Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto - secondo quanto previsto dall'art. 24, commi quarto e quinto del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali - l'esecuzione di operazioni cimiteriali nei cimiteri cittadini, da parte di imprese funebri che presentino i requisiti di seguito indicati.

Art. 3/A – Caratteri generali del disciplinare

1. La gestione dei servizi cimiteriali rientra nella competenza comunale, come confermato dall'art. 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Per motivi di carattere organizzativo o tecnico, l'Amministrazione comunale, anziché provvedere direttamente con propri mezzi e personale all'esecuzione di una o più operazioni cimiteriali, ha facoltà di autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto funebre, se aderente al presente disciplinare, ad eseguirla.
2. Alla materiale esecuzione dell'operazione, l'impresa autorizzata può provvedere con propri mezzi o eventualmente avvalendosi dell'opera di un soggetto terzo esecutore.

Art. 4/A – Tariffazione

1. Per le operazioni interamente eseguite dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, non sarà applicata alcuna tariffa prevista per la specifica operazione.

Art. 5/A – Condizioni per l'adesione

1. Possono sottoscrivere il presente disciplinare le imprese funebri che presentino i seguenti requisiti:
 - a. possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività funebre;
 - b. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - c. struttura organizzativa che consenta di impiegare, per ogni servizio funebre, almeno quattro lavoratori, idonei alla movimentazione manuale di carichi;
 - d. disponibilità delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, salvo che l'esecuzione dell'operazione venga commissionata ad un soggetto terzo, secondo quanto previsto all'art. 3, secondo comma nonché all'articolo seguente;
 - e. possesso di adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a beni di terzi – intendendo per tali anche l'Amministrazione comunale - e a persone, compresi i prestatori di lavoro.
2. Le suddette condizioni dovranno essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000. Per quanto riguarda il punto d), la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere i dati anagrafici dei lavoratori, il titolo in forza del quale prestano servizio nell'impresa ed ogni ulteriore dato che consenta di definire con precisione l'assetto organizzativo dell'impresa funebre. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione richiedere chiarimenti o integrazioni.
3. I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data della sottoscrizione del presente disciplinare, nonché in occasione di ogni singola operazione realizzata dall'impresa funebre su autorizzazione dell'Amministrazione comunale. La materiale esecuzione dell'operazione autorizzata da parte dell'impresa funebre - o, su incarico di questa, da un soggetto terzo esecutore - ha valore di conferma della permanenza dei requisiti sopra indicati in capo all'impresa.
4. E' fatto obbligo all'impresa funebre di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione che incida sulla permanenza delle condizioni indicate al primo comma.

Art. 6/A – Operazioni eseguite attraverso soggetti terzi

1. Se la materiale esecuzione dell'operazione avviene, anche parzialmente, attraverso l'opera di un soggetto terzo, individuato dall'impresa funebre titolare dell'autorizzazione, il soggetto esecutore deve possedere i seguenti requisiti:
 - possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- disponibilità di personale idoneo e delle attrezzature necessarie ad eseguire l'operazione cimiteriale nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- 2. La sussistenza delle sopra elencate condizioni dovrà essere accertata a cura dell'impresa funebre committente, che rende dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7/A – Esecuzione dell'operazione. Modalità

1. L'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale indicherà con precisione il luogo di sepoltura che, a seconda dei casi, sarà indicato con: Cimitero – n. lotto – n. loculo, ovvero: Cimitero – n. fila – n. fossa.
2. Prima di ogni operazione, l'impresa autorizzata dovrà effettuare un sopralluogo finalizzato ad individuare l'esatta sepoltura nonché le condizioni dei luoghi e le possibili fonti di pericolo. E' fatto obbligo di segnalare con immediatezza all'ufficio servizi polizia mortuaria ogni situazione da cui possa derivare un rischio per l'incolumità dei visitatori.
3. Ogni operazione deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.
4. I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di operazione regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
5. I lavoratori impiegati devono essere in numero adeguato e dotati dei dispositivi di protezione individuale, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.
6. L'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere opportunamente transennata, per tutto il tempo dell'operazione, al fine di impedire qualsiasi rischio a carico dei dolenti e dei visitatori.
7. Al termine di ogni operazione, l'area dovrà essere ripulita e riportata alle condizioni di decoro originarie. In caso di inumazioni, dovrà essere immediatamente colmata la fossa e realizzato un tumulo con lo stesso terreno di scavo. In caso di tumulazioni, il loculo dovrà essere richiuso, con posa di chiusino in cemento armato vibrato e sigillatura a cemento.
8. L'Amministrazione comunale dovrà fornire, attraverso il Servizio cimiteriale, indicazioni sul luogo in cui dovrà essere trasportato l'eventuale materiale di risulta.

Art. 8/A – Esecuzione dell'operazione. Responsabilità e sanzioni

1. In ogni caso, l'autorizzazione si intende specificamente rilasciata all'impresa funebre e, conseguentemente, ogni responsabilità per ritardi, disguidi o per danni all'Amministrazione o a terzi provocati, anche in via indiretta, dall'esecuzione dell'operazione, si intende assunta totalmente dall'impresa funebre autorizzata.
2. Eventuali sanzioni per inosservanza di norme di legge o regolamentari, o per la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo, saranno in ogni caso applicate all'impresa funebre autorizzata.
3. Si richiama espressamente l'art. 21, secondo comma, della legge regionale n. 18/2010 nonché all'art. 74 del regolamento di polizia mortuaria, in merito alla qualità di incaricato di pubblico servizio, che si intende estesa alle operazioni compiute nell'ambito del presente disciplinare.

Art. 9/A – Attestazione dell'attività compiuta.

1. Entro il giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, l'impresa funebre che ha curato l'esecuzione dell'operazione cimiteriale, dovrà far pervenire agli uffici del Servizio di polizia mortuaria un verbale, su modello appositamente predisposto, in cui descrive nel dettaglio l'operazione compiuta ed attesta l'esatta collocazione del feretro, della cassetta-ossario o dell'urna cimiteriale e di quanto già eventualmente presente all'interno della sepoltura.

Art. 10/A– Controlli

1. L'Amministrazione comunale può disporre controlli, anche a campione, sulle modalità di esecuzione delle operazioni svolte dalle imprese funebri autorizzate o, per loro conto, da soggetti terzi esecutori, nonché sulla veridicità e correttezza di quanto attestato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11/A – Decadenza

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o da regolamenti, la messa in atto di comportamenti non rispettosi di quanto previsto nel presente disciplinare comporterà, nei casi più gravi, l'inibizione all'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 1, che saranno pertanto direttamente eseguite dall'Amministrazione comunale, nei tempi compatibili con la propria struttura organizzativa.
2. Analogo provvedimento sarà adottato in caso di perdita dei requisiti prescritti all'art. 5/A del presente disciplinare.